

Art. 11 – Criteri Individuati per il fabbisogno di personale tecnico-amministrativo delle SdS

1. Nell'ambito del presente Accordo si determina la metodologia per la determinazione degli obiettivi di servizio di area amministrativa per lo sviluppo della gestione diretta.
2. La determinazione del fabbisogno di personale tecnico-amministrativo nelle SdS si fonda su una metodologia integrata che unisce riferimenti normativi e tecnici, criteri quantitativi e indicatori legati al contesto territoriale e organizzativo. Il modello non si limita al rapporto diretto tra carico di lavoro e unità di personale, ma tiene conto della crescente complessità dei compiti amministrativi, della multidisciplinarietà degli interventi e della natura consortile degli enti coinvolti.
3. Di seguito gli standard amministrativi per l'attività di produzione sociosanitaria (percorsi "non autosufficienza e disabilità") suddivisa fra le seguenti macro-attività:
 - accesso, valutazione, progetto personalizzato (COT/UVM/UVMD);
 - assistenza domiciliare, inserimenti in strutture residenziali e semiresidenziali, contributi economici.
4. Per le attività di accesso, valutazione e definizione del progetto personalizzato il criterio è quello di un'unità di personale amministrativo ogni 60.000 abitanti, oltre alle figure previste da deliberazione della Giunta Regionale n. 1508/2022 per le Centrali Operative Territoriali (COT).
5. Per le attività di assistenza domiciliare, inserimenti in strutture residenziali e semiresidenziali e contributi economici, il fabbisogno viene determinato tramite l'applicazione combinata di tre criteri, ciascuno con un peso proporzionale:
 - 1/11.000 abitanti per la popolazione residente → peso 40%;
 - numero di anziani assistiti: 1/500 → peso 30%;
 - numero di persone con disabilità in carico: 1/250 → peso 30%.
6. I valori derivanti da ciascun criterio vengono moltiplicati per il rispettivo peso e sommati per ogni SdS, generando il numero minimo stimato di unità di personale amministrativo richieste per gli ambiti "non autosufficienza e disabilità". L'approccio descritto tiene conto della popolazione, della pressione assistenziale e del carico sociale.

2) PERCORSI DISABILITA' E NON AUTOSUFFICIENZA		SdS Sud Est	SdS Firenze	SdS Nord Ovest	SdS Mugello	SdS Prato	SdS VDN	SdS Pistoiese	SdS EVV
ACCESSO, VALUTAZIONE, PROGETTO PERSONALIZZATO	criterio: 1 ogni 60.000 residenti (base Mugello) + figure previste da 1508 per COT	5,0	9,0	5,5	3,1	6,3	4,0	4,8	6,0
ASSISTENZA DOMICILIARE, CONTRIBUTI, TRASPORTO, INSERIMENTI IN STRUTTURA, CALCOLO COMPARTECIPAZIONE, INSERIMENTI LAVORATIVI, PROGETTI, GARE APPALTO, CONVENZIONI	Popolazione residente 1/11.000 (peso 40%)	6,6	13,2	7,6	2,3	9,5	4,3	6,2	8,8
	Numero anziani assistiti (anno 2024)	5.055	11.880	5.061	1.947	7.314	3.633	4.470	6.585
	Numero anziani assistiti (anno 2024) (1/500) Peso 30%	3,0	7,1	3,0	1,2	4,4	2,2	2,7	4,0
	Numero persone con disabilità in carico (anno 2022)	1.579	2.428	2.315	629	1.721	1.001	1.644	2.606
	Numero persone con disabilità in carico (anno 2022) 1/250 Peso 30%	1,9	2,9	2,8	0,8	2,1	1,2	2,0	3,1
TOTALE NON AUTO / DISABILITA'		16,5	32,3	18,8	7,3	22,2	11,7	15,7	21,9

7. Il livello standard di personale amministrativo sopra definito è al 50% dell'ASL TC e al 50% degli Enti Locali. Nel caso di gestione indiretta da parte della SdS dei servizi sociosanitari di competenza dell'ASL TC, i livelli standard di cui sopra tengono conto del ruolo e delle funzioni trasversali svolte dal Dipartimento competente.

8. Considerata la possibilità per la SdS di prevedere la gestione diretta dei percorsi di "salute mentale e dipendenze", al fine di definire gli standard amministrativi occorre fare riferimento al documento "*Standard per i percorsi di cura nei Dipartimenti di Salute Mentale e delle Dipendenze*" di AGENAS (Protocollo n. 2022/0005733 del 10 giugno 2022), che definisce i criteri organizzativi e strutturali minimi per garantire un'assistenza uniforme e di qualità nei suddetti percorsi su tutto il territorio nazionale.

9. I criteri per il calcolo del fabbisogno minimo sono diversi per i due percorsi e tengono conto del ruolo e delle funzioni trasversali svolte dal Dipartimento competente:

- per la Salute Mentale Adulti (SMA) e Salute Mentale Infanzia Adolescenza (SMIA) vengono considerate 0,2 unità di personale ogni 10.000 abitanti (da 0 a 64 anni d'età);
- per le Dipendenze vengono invece considerate 0,5 unità di personale ogni 100.000 abitanti. A regime sarà prevista un'unità di personale, parametro preso a riferimento anche per le altre attività sociosanitarie (Prevenzione/Salute e Benessere, AFA, Mamma Segreta, Reti Territoriali e Giustizia Riparativa, Codice Rosa).

10. Tale standard potrà essere raggiunto secondo una progressione temporale correlata alla sostenibilità, prevedendo appositi momenti di verifica del rispetto della programmazione, di concerto con la Direzione dell'ASL TC e l'Assemblea dei Soci della SdS. Lo standard è individuato come obiettivo a tendere e sarà commisurato alla sostenibilità individuata dagli enti consorziati in coerenza alla programmazione e ai limiti di spesa.

11. Per eventuali approfondimenti sul tema si rimanda al documento "*Sintesi criteri individuati per il fabbisogno del personale amministrativo delle SdS*" (Allegato C).

Art. 12 – Criteri Individuati per il fabbisogno di personale assistente sociale delle SdS

1. Nell'ambito del presente Accordo si determina la metodologia per la determinazione degli obiettivi di servizio di area di servizio sociale professionale per lo sviluppo della gestione diretta.

2. Lo standard previsto per il servizio sociale, corrispondente a un assistente sociale ogni 6.500 abitanti, è il risultato di un'approfondita analisi basata sulla misurazione dei carichi di lavoro temporizzati, riferiti alle prestazioni effettuate e registrate dagli operatori dei percorsi sociosanitari del Dipartimento di Servizio Sociale in un arco temporale definito.

3. Il percorso effettuato ha seguito il seguente processo di lavoro:

- a) definizione dello standard pari a un assistente sociale ogni 6.500 abitanti per Zona. Tale standard è relativo alle materie di natura sociosanitaria e a elevata integrazione, mentre non sono ricomprese quelle socioassistenziali, il cui standard è definito quale LEPS a livello nazionale del "*Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali*";
- b) le materie relative allo standard individuato sono: continuità assistenziale, attività consultoriali, presa in carico e valutazione nelle aree della disabilità, della non autosufficienza, delle dipendenze e della salute mentale;
- c) analisi dei dati attraverso i sistemi informativi in uso (SINSS e HTH);

d) armonizzazione tra standard di personale e carichi di lavoro.

4. I valori percentuali così ottenuti per Zona e per percorsi sociosanitari hanno determinato il valore medio di ogni singolo percorso di natura sociosanitaria e ad alta integrazione.

5. Lo standard di un assistente sociale ogni 6.500 abitanti si intende comprensivo delle attività di competenza del Dipartimento del Servizio Sociale nel suo complesso e di tutte le attività trasversali e dipartimentali.

6. Il valore medio in percentuale diventa il rapporto con cui si determina la quantità di assistenti sociali (secondo lo standard definito in premessa) da assegnare al singolo percorso.

7. Nella tabella seguente è evidenziata, rispetto allo standard individuato, la suddivisione del personale assistente sociale sugli specifici percorsi sociosanitari.

PERCORSO	VALORE MEDIO	FIRENZE	F.NA NORD OVEST	F.NA SUD EST	MUGELLO	PRATESE	PISTOIESE	VDN	EVV
		52,0	29,8	26	9	37,2	24,5	17	34,5
ACOT	14,9%	7,8	4,5	3,9	1,3	5,6	3,7	2,5	5,1
CONSULTORIO	1,5%	0,8	0,5	0,4	0,1	0,6	0,4	0,3	0,5
DISABILITA'	18,5%	9,6	5,5	4,8	1,7	6,9	4,5	3,1	6,4
COMM.L.104/92	3,6%	1,9	1,1	0,9	0,3	1,4	0,9	0,6	1,3
NON AUTOSUFF.	27,6%	14,4	8,2	7,2	2,5	10,3	6,8	4,7	9,5
UVM	4,1%	2,1	1,2	1,1	0,4	1,5	1,0	0,7	1,4
UVMD	2,4%	1,2	0,7	0,6	0,2	0,9	0,6	0,4	0,8
DIPENDENZE	14,8%	7,7	4,4	3,8	1,3	5,5	3,6	2,5	5,1
SMA	12,5%	6,5	3,7	3,2	1,1	4,6	3,1	2,1	4,3

8. Con la definizione di tale standard sono fissati i principi per un'equa distribuzione del personale assistente sociale nei percorsi sociosanitari, assicurando un'allocazione proporzionata alle effettive necessità delle diverse aree. L'analisi approfondita del carico di lavoro e l'introduzione di uno standard basato sulla popolazione residente hanno permesso di sviluppare un modello di distribuzione che ottimizza le risorse e incrementa l'efficienza del servizio. La metodologia adottata può essere verificata attraverso un monitoraggio periodico e adeguato ai percorsi di competenza aziendale.

9. Per eventuali approfondimenti sul tema, si rimanda al documento *"Ripartizione del personale assistente sociale nei percorsi socio-sanitari"* (Allegato D).

Art. 13- Rendicontazione e flussi informativi

1. La SdS trasmette periodicamente agli enti consorziati (almeno ogni trimestre) una relazione sull'attività svolta, corredata da uno specifico rendiconto sui servizi erogati ai cittadini in termini di prestazioni e flussi finanziari, e garantisce la realizzazione di incontri periodici di monitoraggio della spesa, anche al fine di consentire l'adozione di idonee misure correttive. La struttura della relazione periodica e la tipologia dei dati che andranno a comporre il documento di rendicontazione dovrà essere coerente con il documento che l'ASL TC delibera entro il 30 giugno di ogni anno per la definizione delle risorse.

2. Annualmente, a seguito dell'approvazione del Bilancio consuntivo, la SdS presenterà all'ASL TC uno specifico rendiconto degli interventi e dei servizi effettuati, nonché la valorizzazione

economica della spesa sostenuta, allo scopo di restituire gli esiti della gestione e delle politiche adottate.

3. La SdS si impegna ad attuare, in coerenza con l'organizzazione a matrice dei Dipartimenti aziendali, tutte le misure che consentono la tracciabilità dei flussi informativi richiesti e a mettere in atto tutte le azioni finalizzate a garantire la correttezza, la completezza e la coerenza dei flussi di cui al NSG D22Z, NSG D33Z e di altri flussi che saranno determinati dalla Regione Toscana, nonché si impegna a fornire all'ASL TC le informazioni e i dati necessari alla compilazione dei modelli regionali e ministeriali (es. LEA).

4. Ai fini della predisposizione del conto consuntivo della SdS, entro la fine del primo trimestre dell'anno successivo la SdS deve comunicare all'ASL TC i costi di funzionamento per la corretta imputazione della spesa degli enti consorziati.

Art. 14 – Durata

1. Il presente Accordo ha validità triennale dalla data di sottoscrizione, salvo possibilità di rinnovo per ulteriori due anni in accordo tra le Parti.

2. Il presente Accordo cessa di produrre i suoi effetti in caso di scioglimento anticipato della SdS.

Art.15 - Protezione dei dati personali

1. Con riferimento alle disposizioni previste dal Regolamento UE 2016/679 (*"General Data Protection Regulation - GDPR"*) e dal decreto legislativo n. 196/2003, e ss.mm.ii. (*"Codice in materia della protezione dei dati personali"*), le parti (SdS, ASL TC e Comuni consorziati) si danno reciprocamente atto che i dati personali forniti obbligatoriamente per la stipula del presente Accordo saranno oggetto di trattamento informatico e/o cartaceo e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi convenzionali, la gestione degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali, per i rapporti con le pubbliche amministrazioni e le autorità e per tutti gli adempimenti derivanti da leggi e/o regolamenti nazionali e comunitari.

2. Ai fini del presente Accordo, la SdS viene individuata, ai sensi dell'art. 4, punto n. 7, del GDPR, quale Titolare del Trattamento dei dati personali relativamente alla gestione diretta dell'intero complesso di funzioni sociosanitarie e socioassistenziali, come previsto dal precedente art. 2.

3. Secondo quanto previsto dagli artt. 8 e 9 del presente Accordo, la SdS, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali, provvederà a nominare gli enti consorziati per i singoli servizi di supporto resi, quali Responsabili del trattamento, così come disposto dall'art. 4, punti n. 8 e n. 28, del GDPR.

Art. 16 - Responsabili dell'Accordo

1. Sono individuati quali Responsabili del presente Accordo: per l'ASL TC, il Direttore Generale o un suo delegato, per la SdS, il Direttore della SdS.

Art 17- Oneri contrattuali

1. Il presente atto sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPR n. 131/1986, e ss.mm.ii..

2. Ai sensi del DPR n. 642/1972, il presente contratto risulta esente da imposta di bollo.

Art.18 - Foro competente

1. Per ogni controversia le parti convengono che sia competente il Foro di

Art. 19 – Norma finale

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente Accordo, le parti faranno riferimento alle normative regionali in materia.

2. Eventuali integrazioni alle attività di cui all'art. 2 del presente Accordo che si potranno realizzare, comporteranno la modifica del presente atto.

Per la SdS di Firenze dott. _____

Il Direttore Generale Azienda USL Toscana Centro dott. Valerio Mari

Allegati:

All. A – Nota di Assegnazione Funzionale.

All. B e B.1 – *“Schema tipo di accordo ex art. 15 della legge n. 241/1990 per l'avvalimento da parte delle SdS di unità organizzative di uno o più enti aderenti al consorzio” e relativo “Piano Operativo”.*

All. C - *“Sintesi criteri individuati per il fabbisogno del personale amministrativo delle SdS”.*

All. D - *“Ripartizione del personale assistente sociale nei percorsi socio-sanitari”.*

CONVENZIONE QUADRO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

TRA

AZIENDA SANITARIA__, P.I.__, con sede in__, via__, in persona di__, C.F.__;

(di seguito anche "Azienda Sanitaria")

E

SOCIETÀ DELLA SALUTE DI_____, P.I.__, con sede in__, via__, in persona di__,
C.F.__;

(di seguito anche "S.d.S.")

**Di seguito singolarmente anche "Ente" o "Parte", o insieme anche "Enti Consorziati" o
"Enti" o "Parti"**

*** * ***

PREMESSO E CONSIDERATO CHE

- con atto rep. _____ del _____ veniva costituito il Consorzio Pubblico Società della Salute, Ente Pubblico.
- il consorzio è denominato "Società della Salute di Firenze", con sede legale ed amministrativa nel territorio del Comune di Bagno a Ripoli;
- l'esercizio da parte della S.d.S. delle funzioni definite nelle forme e nei modi dalla Legge, dallo Statuto nonché dagli organi del consorzio comporta il trattamento di dati personali, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003;

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

La presente Convenzione si compone di sei Sezioni:

- la Sezione I descrive le condizioni generali del trattamento dati;
- la Sezione II detta le condizioni applicabili al trattamento dei dati personali allorché le parti agiscano in qualità di titolari del trattamento;
- la Sezione III disciplina le condizioni applicabili al trattamento dei dati personali allorché una parte agisca per conto di un'altra in qualità di responsabile del trattamento;
- la Sezione IV disciplina i rapporti tra le Parti nell'ipotesi di contitolarità dei trattamenti ai sensi dell'art. 26 del Reg. UE 2016/679;
- la Sezione V contiene la descrizione dei trattamenti oggetto della Convenzione, rinviando agli specifici allegati per l'elenco delle operazioni di trattamento compiute e la specificazione dei ruoli delle Parti;

- la Sezione VI contiene le disposizioni conclusive;

* * *

SEZIONE I – CONDIZIONI GENERALI DEL TRATTAMENTO DATI

1. Oggetto e Struttura della Convenzione.

1.1 La presente Convenzione Quadro (o anche "Convenzione" o "Accordo") fissa regole comuni per la disciplina del trattamento dei dati personali, al fine di assicurare la conformità delle attività di trattamento compiute dalle Parti alla normativa applicabile in materia di Protezione Dati.

Questa Convenzione si applica a tutti i trattamenti individuati nella Sezione V e nel relativo Allegato A.

2. Definizioni.

Per l'interpretazione della presente Convenzione e dei relativi Allegati si fa riferimento al significato che i termini "*dato personale*", "*dato particolare*", "*trattamento*", "*interessato*", "*titolare*" (o "*titolare del trattamento*"), "*responsabile*" (o "*responsabile del trattamento*"), "*sub-responsabile*", "*consenso*", "*violazione dei dati personali*" assumono nell'ambito delle Leggi sulla Protezione Dati, quali il Regolamento UE 2016/679 e il D. Lgs. n. 196/2003 e smi.

3. Obblighi generali delle Parti.

3.1 Le Parti si impegnano, a seconda che agiscano in qualità di Titolari o Responsabili del trattamento, al rispetto delle norme contenute nel presente Accordo nonché agli obblighi derivanti dalla normativa nazionale ed europea in materia di Protezione Dati, agevolando l'esercizio dei diritti degli interessati e collaborando con le autorità.

Le Parti sono tenute a mettere in atto tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati personali raccolti, trattati o utilizzati oggetto della presente Convenzione. Le Parti devono verificare regolarmente il rispetto di tali misure.

Le Parti adottano tutte le misure di sicurezza tecniche e organizzative per il tempestivo recupero della disponibilità dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico.

Le Parti eseguono un monitoraggio periodico sul livello di sicurezza raggiunto, al fine di renderlo sempre adeguato al rischio.

Le Parti sono tenute alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

Le Parti sono tenute ad assicurare una adeguata formazione in materia di privacy e sicurezza ai soggetti che si occupano del trattamento dei dati, in particolare in occasione di assunzioni, variazioni significative di incarico o di responsabilità, evoluzioni tecnologiche o normative. Tale formazione è obbligatoria e deve essere erogata con frequenza almeno annuale.

4. Responsabilità.

In caso di violazione degli obblighi di protezione dei dati discendenti dalla presente Convenzione Quadro o dalle Leggi in materia di Protezione Dati, ciascuna Parte si obbliga a risarcire, nella misura in cui è ritenuta responsabile, i danni eventualmente arrecati.

5. Durata della Convenzione.

La durata della Convenzione è pari alla durata della convenzione costitutiva, salvo eventuali proroghe.

6. La comunicazione dei dati.

I dati oggetto di attività di trattamento vengono tutelati e protetti mediante il divieto generale di comunicazione a soggetti esterni e diversi dal Titolare o da chi opera per suo conto, a meno che questa operazione venga autorizzata dallo stesso Titolare del trattamento.

Restano salvi gli obblighi di pubblicazione incombenti, per rispettiva competenza, sulle Parti ai sensi della normativa di cui al D.Lgs 33/2013 e smi nel rispetto delle limiti posti in materia di protezione dei dati personali.

* * *

SEZIONE II – CONDIZIONI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ALLORCHÉ LE PARTI AGISCANO IN QUALITÀ DI TITOLARI DEL TRATTAMENTO

1. Informazioni Generali.

1.1 Al Titolare del trattamento spetta l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate a garantire - e dimostrare - che il trattamento è effettuato conformemente alle Leggi in materia di Protezione Dati.

Il Titolare designa il Responsabile della protezione dei dati nonché i soggetti delegati all'attuazione degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trattamento di dati personali.

Il Titolare effettua, a mezzo della struttura competente, apposite verifiche sulla osservanza delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compresi i profili relativi alla sicurezza informatica, in collaborazione con il DPO designato.

Il Titolare nomina e istruisce i soggetti incaricati al trattamento dei dati personali. Per effetto della presente convenzione e della Convenzione Costitutiva citata in premessa, le Parti convengono che le nomine dei soggetti incaricati al trattamento, dipendenti dei Comuni o dell'Azienda Sanitaria, vengano effettuate dalla Società della Salute in quanto soggetto giuridico presso il quale gli autorizzati (assegnati funzionalmente, distaccati o in comando) prestano la propria attività lavorativa e professionale.

Il Titolare può avvalersi di soggetti terzi per l'espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui ha la titolarità. Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.

Vengono formalizzate da parte del Titolare istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a "Responsabili del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del GDPR procedendo con formale atto di nomina. Tali soggetti vengono sottoposti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento dei livelli di garanzia registrati in occasione dell'affidamento dell'incarico iniziale.

2. Base giuridica dei trattamenti.

I presupposti legittimanti le attività di trattamento relative ai cd. dati personali diversi dalle categorie particolari di cui all'art. 9 del GDPR, sono individuati all'art. 6, par. 1, lett. a) (consenso per uno o più specifiche finalità), e) (esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri) e f) (perseguimento legittimo interesse del Titolare) del GDPR e quelli, invece, relativi ai dati contenenti condanne penali e reati sono definiti all'art. 10 del medesimo Regolamento.

I requisiti legittimanti la liceità delle attività di trattamento relative alle categorie di dati "*particolari*" vengono individuati all'art. 9, par. 2, del Regolamento europeo:

- lett. a), che prevede che "*l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, (...)*";
- lett. g), secondo cui "*il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante (...)*";

- lett. i), che dispone che *"il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica (...)"*;

In merito, anche il Codice per la protezione dei dati personali all'art. 2-sexies dispone che per "interessi pubblici rilevanti" che giustificano il trattamento di tali categorie particolari di dati, in particolare rilevando al comma 2 la:

- lett. o) *"rapporti tra i soggetti pubblici e gli enti del terzo settore"*;

- lett. s) *"attività socio-assistenziali a tutela dei minori e soggetti bisognosi, non autosufficienti e incapaci"*;

- lett. t) *"attività amministrative e certificatorie correlate a quelle di diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale, ivi incluse quelle correlate ai trapianti d'organo e di tessuti nonché alle trasfusioni di sangue umano"*;

- lett. u) *"compiti del servizio sanitario nazionale e dei soggetti operanti in ambito sanitario, nonché compiti di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro e sicurezza e salute della popolazione, protezione civile, salvaguardia della vita e incolumità fisica"*;

- lett. v) *"programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, ivi incluse l'instaurazione, la gestione, la pianificazione e il controllo dei rapporti tra l'amministrazione ed i soggetti accreditati o convenzionati con il servizio sanitario nazionale"*.

Il legislatore, inoltre, impone che per i dati relativi alla salute il trattamento venga eseguito nel rispetto delle misure di garanzia stabilite all'art. 2-septies del Codice della Privacy.

3. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE.

Le Parti assicurano che, ove necessario, il trasferimento di dati personali verso Paesi extra UE o organizzazioni internazionali avvenga nel rispetto di quanto stabilito dal Capo V del Reg. UE 2016/679,

4. Periodo di conservazione.

I dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o

non indispensabili, non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.

5. I diritti degli interessati.

Il Titolare garantisce agli interessati l'esercizio di tutti i diritti riconosciuti dalla legge, quali:

- il diritto di informazione sui dati personali oggetto di attività di trattamento;
- il diritto di accesso ai dati personali;
- il diritto di revocare il consenso prestato in qualsiasi momento;
- il diritto di ottenere la rettifica, la cancellazione o l'aggiornamento degli stessi o la limitazione o il blocco del trattamento che lo riguardano;
- il diritto di opporsi al trattamento;
- il diritto alla portabilità dei dati;
- il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

* * *

SEZIONE III - CONDIZIONI APPLICABILI AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ALLORCHÉ UNA PARTE AGISCA PER CONTO DI UN'ALTRA IN QUALITÀ DI RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E CONTESTUALE ATTO DI NOMINA

1. Premesse.

1.1 L'art. 28, par. 3, del Regolamento UE n. 2016/679 prevede che i trattamenti effettuati per conto del Titolare del trattamento da parte di un Responsabile del trattamento siano regolati da un contratto o da altro atto giuridico che determini la materia del trattamento, la durata, la natura e la finalità, il tipo di dati personali trattati e le categorie di interessati, gli obblighi e i diritti del Titolare del trattamento;

L'art. 28 del Regolamento (UE) n. 2016/679 riconosce, altresì, al Titolare del trattamento la facoltà di avvalersi di uno o più Responsabili del trattamento dei dati, che abbiano esperienza, capacità, conoscenza per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino i requisiti del regolamento, anche relativamente al profilo della sicurezza;

Ai fini del rispetto della normativa, ciascuna persona che tratta dati personali deve essere autorizzata e istruita in merito agli obblighi normativi per la gestione dei suddetti dati durante lo svolgimento delle proprie attività;

Natura e finalità del trattamento.

Il trattamento dei dati personali è effettuato esclusivamente per la corretta esecuzione delle attività concordate tra le Parti.

Categorie di dati personali trattati.

Il Responsabile del trattamento per espletare le attività pattuite tra le Parti per conto del Titolare tratta direttamente o anche solo indirettamente le seguenti categorie di dati:

- **dati personali** di cui all'art. 4 n. 1 del GDPR, ovvero *“qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile (...) nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale”*;
- dati rientranti nelle **categorie “particolari”** di dati personali (p.e. dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale della persona) di cui all'art. 9 par. 1 del GDPR;
- dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza, di cui all'art. 10 del GDPR.

Categorie di interessati cui si riferiscono i dati trattati.

Per effetto della presente nomina, le categorie di interessati i cui dati personali possono essere trattati, sono:

- pazienti/utenti;
- familiari dei pazienti/utenti;
- dipendenti.

Obbligo alla riservatezza.

Trattandosi di dati personali e/o c.d. “sensibili”, il Responsabile e i propri dipendenti e collaboratori sono tenuti alla assoluta riservatezza analogamente al segreto professionale e al segreto d'ufficio, e comunque a trattare i dati in materia confidenziale e riservata, evitando l'eventuale comunicazione e/o conoscenza da parte di soggetti non autorizzati.

Accesso ai dati personali.

I compiti affidati al Responsabile dovranno essere svolti senza che vi sia accesso e conoscenza ai dati personali contenuti nei documenti informatici e cartacei; in ogni caso, se da parte del Responsabile risulterà indispensabile accedere ai dati personali, l'accesso

dovrà avvenire esclusivamente per accertate e documentate esigenze di operatività e gestione di sistema, e solo nei casi in cui le medesime finalità non possano venire perseguite senza che vi sia accesso o conoscenza dei dati personali, e comunque per finalità coincidenti o compatibili con quelle evidenziate in precedenza.

Proprietà dei dati.

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato da parte del Responsabile, i dati rimarranno sempre e comunque di proprietà esclusiva del Titolare e pertanto non potranno essere venduti o ceduti, in tutto o in parte, ad altri soggetti e dovranno essere restituiti alla conclusione o revoca dell'incarico, o in qualsiasi momento il Titolare ne faccia richiesta.

Diritti sulle informazioni.

Qualunque sia la finalità e la durata del trattamento effettuato dal Responsabile, lo stesso si impegna a non vantare alcun diritto sui dati e sui materiali presi in visione.

Divieto di invio di messaggi pubblicitari, commerciali e promozionali.

Coerentemente con quanto prescritto dal GDPR, è esplicitamente fatto divieto al Responsabile di inviare messaggi pubblicitari, commerciali e promozionali, e comunque di contattare gli "interessati" per finalità diverse da quelle nel presente atto.

Cessazione del trattamento.

10.1 Una volta cessati i trattamenti oggetto del Contratto, salvo rinnovo, il Responsabile si impegna a restituire al Titolare i dati personali acquisiti o pervenuti a sua conoscenza in relazione all'esecuzione del servizio prestato, cancellandoli nel contempo dai propri archivi oppure distruggendoli, ad eccezione dei casi in cui i dati debbano essere conservati in virtù di obblighi di legge. Resta inteso che la dimostrazione delle ragioni che giustificano il protrarsi degli obblighi di conservazione è a carico del Titolare e che le uniche finalità perseguibili con tali dati sono esclusivamente circoscritte a rispondere a tali adempimenti normativi.

Cessate, inoltre, le attività di trattamento, il Responsabile si impegna a mettere a disposizione del Titolare tutte le informazioni che dimostrino il rispetto degli obblighi sanciti dalle norme regolanti la tutela dei dati personali oggetto di trattamento da parte del Responsabile medesimo, nonché a consentire e contribuire alla regolare attività di revisione da parte del Titolare.

I dati trattati per conto del Titolare saranno cancellati dal Responsabile entro 12 mesi dalla data di cessazione degli effetti del contratto.

Sub-responsabili.

Il Responsabile del trattamento potrà ricorrere ad altri Responsabili valendo la presente quale autorizzazione generale del Titolare del trattamento. Il Responsabile, ai sensi dell'art. 28 par. 2 del GDPR, informa il titolare del trattamento di eventuali modifiche previste riguardanti l'aggiunta o la sostituzione di altri responsabili del trattamento, dando così al titolare del trattamento l'opportunità di opporsi a tali modifiche.

Designazione e autorizzazione degli incaricati.

Il Responsabile del trattamento garantisce la puntuale individuazione dei soggetti operanti a qualsiasi titolo nella propria organizzazione quali soggetti incaricati al trattamento.

In particolare, il Responsabile del trattamento si impegna a consentire l'accesso e il trattamento dei dati personali solo a personale debitamente formato e specificamente designato anche ai sensi dell'art. 2-*quaterdecies* del D. Lgs 196/2003 e s.m.i.

Il Responsabile si impegna ad effettuare per iscritto le nomine e limitare l'accesso e il trattamento ai soli dati personali necessari per lo svolgimento delle attività oggetto della Convenzione.

Il personale autorizzato dovrà ricevere idonea e specifica formazione in relazione al rispetto delle misure organizzative e tecniche, in particolare alle misure di sicurezza adottate, adeguate ad assicurare la tutela dei dati personali trattati nel rispetto delle previsioni normative e della prassi in materia.

Nello specifico il Responsabile:

- esegue attività di trattamento esclusivamente dietro istruzioni impartite dal Titolare o secondo le disposizioni sancite dal diritto dell'UE o nazionale in caso di trasferimento dei dati all'estero;
- individua le persone autorizzate al trattamento dei dati impartendo loro, per iscritto, istruzioni dettagliate in merito alle operazioni consentite e alle misure di sicurezza da adottare in relazione alle criticità dei dati trattati, con la garanzia di un adeguato obbligo legale di riservatezza;
- vigila regolarmente sulla puntuale applicazione da parte delle persone autorizzate di quanto prescritto, anche tramite verifiche periodiche;

- garantisce l'adozione dei diversi profili di autorizzazione delle persone autorizzate, in modo da limitare l'accesso ai soli dati necessari alle operazioni di trattamento consentite rispetto alle mansioni svolte;
- verifica periodicamente la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione di tutte le persone autorizzate, modificando tempestivamente detto profilo ove necessario (es. cambio di mansione);
- cura la formazione e l'aggiornamento professionale delle persone autorizzate che operano sotto la sua responsabilità circa le disposizioni di legge e regolamentari in materia di tutela dei dati personali.

Diritti degli interessati.

Premesso che l'accesso ai dati personali da parte degli interessati esercitato ai sensi degli artt. 15 e seguenti del GDPR sarà gestito direttamente dal Titolare, il Responsabile si rende disponibile a collaborare con il Titolare stesso fornendogli tutte le informazioni necessarie a soddisfare le eventuali richieste ricevute in tal senso.

Il Responsabile si impegna ad assistere il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate, nella misura in cui ciò sia possibile, al fine di soddisfare l'obbligo del Titolare di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato.

In particolare, il Responsabile dovrà comunicare al Titolare, senza ritardo, le istanze eventualmente ricevute e avanzate dagli interessati in virtù dei diritti previsti dalla vigente normativa (es. diritto di accesso, diritto all'oblio, alla portabilità, rettifica, cancellazione ecc.), e a fornire le informazioni necessarie al fine di consentire al Titolare di evadere le stesse entro i termini stabiliti dalla normativa.

Registro dei trattamenti.

Il Responsabile – ove tale obbligo si applichi anche al Responsabile stesso in base alle disposizioni del par. 2 dell'art. 30 del GDPR - mantiene un registro (in forma scritta e/o anche in formato elettronico) di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, contenente:

- il nome e i dati di contatto del Responsabile e/o dei suoi Sub – Responsabili;
- le categorie dei trattamenti effettuati per conto del Titolare;
- ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o

dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49 del GDPR, la documentazione delle garanzie adeguate adottate;

- ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'art. 32, par. 1 del GDPR.

Il Responsabile garantisce, inoltre, di mettere a disposizione del Titolare e/o dell'Autorità di controllo che ne dovessero fare richiesta, il suddetto registro dei trattamenti.

Il Responsabile si impegna a coadiuvare il Titolare nella redazione del proprio Registro delle attività di trattamento, segnalando anche, per quanto di propria competenza, eventuali modifiche da apportare al Registro.

Formazione periodica agli incaricati del trattamento dei dati.

Il Responsabile esterno del trattamento dei dati è tenuto ad assicurare una adeguata formazione in materia di privacy e sicurezza agli incaricati al trattamento dei dati, in particolare in occasione di assunzioni, variazioni significative di incarico o di responsabilità, evoluzioni tecnologiche o normative. Tale formazione è obbligatoria e deve essere erogata con frequenza almeno annuale.

Sicurezza dei dati personali.

Il Responsabile è tenuto, ai sensi dell'art. 32 del GDPR, ad adottare le necessarie e adeguate misure di sicurezza (eventualmente anche ulteriori rispetto a quelle nel seguito indicate) in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione accidentale o illegale, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso non consentito ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, o il trattamento non conforme alle finalità della raccolta.

Il Responsabile su richiesta potrà fornire al Titolare l'elenco delle adeguate misure di sicurezza adottate.

Sicurezza e Amministrazione del Sistema (ADS).

Il Responsabile fornirà al Titolare la lista nominativa degli ADS, con questi intendendo le persone fisiche che svolgono per conto del Responsabile ed in esecuzione dei compiti concordati ed affidati dal Titolare, attività di gestione e manutenzione di impianti di elaborazione con cui vengono effettuati trattamenti di dati personali, compresi i sistemi di gestione delle basi di dati, i software complessi che trattano dati del Titolare, le reti locali e gli apparati di sicurezza di quest'ultimo, o comunque che possano intervenire sulle misure di sicurezza a presidio dei medesimi dati. Con riferimento ai soggetti